



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative
Prot. n. 2751 /SERV. III/AG
li, 29 DIC. 2010

OGGETTO: Attività socialmente utili – Art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; Legge 12 marzo 1999, 68; articolo 7, comma 4 del DPR 10 ottobre 2000 n. 333; legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 – Circolare 19 febbraio 2004, n. 39 - Ulteriori criteri selettivi.

CIRCOLARE N 06 /2010/AG

- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- Al Dipartimento regionale lavoro
- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
- Al Servizio "Ufficio regionale del lavoro"
- Al Servizio "Ispettorato regionale del lavoro"
- Ai Servizi "Uffici provinciali del lavoro"
- Ai Servizi "Ispettorati provinciali del lavoro"
- Alle Aree II e III del Dipartimento Lavoro
- e, per conoscenza,* - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- All'Assessorato regionale alla Presidenza - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All'Area e ai Servizi dell'Agenzia regionale per l'impiego l'orientamento, i servizi e le attività formative

LORO SEDI

Con circolare assessoriale 19 febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 5 marzo 2004, n. 10, inerente "Attività socialmente utili – Art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 – Prime direttive." sono stati divulgati i criteri selettivi adottati dalla Commissione regionale per l'Impiego nella seduta del 13 febbraio 2004 per l'individuazione dei soggetti impegnati in ASU da stabilizzare attraverso le misure di fuoriuscita previste dall'art. 25, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21.

I criteri selettivi stabiliti dalla Commissione regionale per l'Impiego sono i seguenti:

1. soggetti che abbiano rassegnato la disponibilità alla stipula dei contratti in parola;
2. soggetti utilizzati in attività socialmente utili presso lo stesso ente al momento della selezione;
3. soggetti in possesso della professionalità richiesta per il contratto da stipulare;
4. soggetti utilizzati nelle attività socialmente utili in mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste;
5. maggiore età;
6. carico familiare.

Considerate le difficoltà delle Pubbliche Amministrazioni di reperire le risorse finanziarie necessarie per procedere alle assunzioni di soggetti disabili a copertura della quota d'obbligo, discendente dall'applicazione dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si rende necessaria la revisione dei predetti criteri selettivi, inserendo tra i criteri anche quello relativo al possesso di una disabilità di cui all'articolo 1 della citata legge n. 68/1999, così da porre il soggetto impegnato in attività socialmente utili, titolare del requisito, in una situazione di precedenza rispetto agli altri soggetti.

Ciò al fine di consentire agli Enti che debbono ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68/99 di:

- Accedere al contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000;
- Ottemperare all'obbligo favorendo l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili nel mondo del lavoro senza aggravio delle voci di bilancio;
- Stabilizzare lavoratori socialmente utili.

Attesa la rilevanza della problematica, su conforme parere della Commissione regionale per l'Impiego, reso nella seduta del 10 dicembre 2010, limitatamente all'ipotesi in cui le Pubbliche Amministrazioni intendano assolvere all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 della legge 68/99, determinato dall'attuale organico, ovvero da quello eventualmente scaturente dall'incremento della base di computo conseguente alla stabilizzazione di soggetti in ASU normodotati, attraverso la stipula di apposita convenzione ex articolo 11 della legge medesima, i *criteri selettivi* di cui alla Circolare 39/2004 vengono integrati del punto 4 come appresso specificato; di conseguenza gli stessi risultano essere i seguenti:

1. soggetti che abbiano rassegnato la disponibilità alla stipula dei contratti in parola;
2. soggetti utilizzati in attività socialmente utili presso lo stesso ente al momento della selezione;
3. soggetti in possesso della professionalità richiesta per il contratto da stipulare;
4. *soggetti in possesso di una disabilità di cui all'articolo 1 della legge 68/99, iscritti nelle apposite liste speciali previste all'articolo 8 della stessa legge e che abbiano prestato presso l'ente, per almeno due anni, attività lavorativa;*
5. soggetti utilizzati nelle attività socialmente utili in mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste;
6. maggiore età;
7. carico familiare.

Assunzioni di soggetti disabili – Articolo 7, comma 2, L. 68/99.

La normativa inerente le assunzioni dei disabili ed in particolare l'articolo 7, comma 2, della L. 68/99, contempla, tra le altre modalità di reclutamento di personale disabile nelle pubbliche amministrazioni, anche quella esperibile nell'ambito delle convenzioni, da stipulare con gli uffici competenti (Servizi UUPPL), previste dall'articolo 11 della legge medesima.

In conformità alla citata disposizione di legge, l'articolo 7, comma 4, del DPR 333/2000, attuativo della stessa, ha previsto la possibilità della scelta "*nominativa*", nell'ambito delle predette

convenzioni, precisando che tale modalità di assunzione deve soggiacere a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dagli UU.PP.L.

In proposito, vale la pena di considerare che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di " Conferenza Unificata", nella seduta del 16 novembre 2006, è stata siglata l'Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili, in attuazione del prefato articolo 11 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 165/01.

Infatti, in tale documento, fra l'altro, è stato previsto all'articolo 7, che " *in via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/99 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioniattività lavorativa per almeno due anni.*"

Tali premesse portano a concludere che le Amministrazioni hanno la facoltà di assumere in via prioritaria soggetti disabili che abbiano svolto presso le medesime, attività lavorativa per almeno due anni, legittimando, quindi, l'inclusione tra i criteri, già fissati nella Circolare assessoriale 39/2004, che rimangono immutati, quello riguardante il possesso di una disabilità, di cui all'articolo 1 della L. 68/99 e l'aver svolto l'attività lavorativa predetta presso l'ente, per il periodo anzidetto.

PROCEDURE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99 E PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 21/2003

Le Amministrazioni che si trovino nelle condizioni di cui sopra, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto dalla legge, avanzeranno espressa richiesta ai competenti Servizi UU.PP.L, di avviamento a selezione dei soggetti aventi le prefate caratteristiche e risultanti iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 68/99, al momento della richiesta di stipula della convenzione.

Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 21/2003 gli enti avanzeranno preventiva richiesta del contributo a questa Agenzia per l'impiego -Servizio V ASU e Workfare - con le modalità di cui al punto 4) della circolare assessoriale 19 febbraio 2004, n. 39 con l'aggiunta nell'atto deliberativo *lett. f) dichiarazione dalla quale si evinca che sussiste per l'ente l'obbligo di assumere soggetti disabili* e con la specifica alla lett. e) che nell'individuazione dei soggetti saranno adottati i criteri selettivi di cui alla presente circolare.

Alla data di assunzione prevista nella convenzione ex articolo 11, gli enti comunicheranno all'UPL competente, l'immissione in servizio del soggetto selezionato a copertura della quota d'obbligo e al competente Servizio V dell'Agenzia per l'Impiego, l'avvenuta stabilizzazione.

Detta comunicazione dovrà essere inviata, inoltre, al Centro per l'Impiego di competenza, al fine dell'adozione del provvedimento di decadenza del soggetto assunto dal bacino delle A.S.U.

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it.

Il Dirigente del Servizio III Agenzia
(Arch. Giuseppe Correnti)

Il Dirigente del Servizio V Agenzia
(Dott.ssa Maria Li Volsi)

Il Dirigente Generale ad Interim
(A. Russo)



L' Assessore
(Prof. Andrea Piraino)